

Sentenza del 03/06/2024 n. 3704 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 12

Testo

Intitolazione:

Agevolazioni ed Esenzioni - Fabbricati costruiti e destinati alla vendita - Dichiarazione di anni precedenti - Efficacia ultrattiva in assenza di mutamenti -Agevolazione ex art. 2 del d.l. n. 102/2013 - Compete.

Massima:

Spetta l'agevolazione Imu, ex art. 2 del d.l. n. 102/2013, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, anche in assenza, come preteso invece dal Comune, di apposita dichiarazione annuale attestante il possesso dei requisiti unitamente agli identificativi catastali degli immobili per i quali il beneficio si richiede, atteso che, nel caso di specie, parte contribuente aveva prodotto dichiarazione Imu del 30/06/2014 contenente la dicitura: "tutti gli immobili della presente dichiarazione Imu sono beni merce" e negli anni successivi nulla risultava mutato, riconoscendo così efficacia ultrattiva delle dichiarazioni presentate per le imposte locali (Imu, Tasi, Tari), che producono effetti anche per gli anni successivi in assenza di modifiche medio tempore. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 2 d.l. n. 102/2013.

Riferimenti giurisdizionali: Cass. n. 28931/23.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello depositato in data 15 novembre 2022, Roma Capitale ha impugnato, per la riforma, la sentenza n. 3072/4/2022 del 16/03/2022 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto dalla società XXXXX avverso l'avviso di accertamento n. 5*** (notificato in data 14/11/2020) avente ad oggetto l'imposta IMU per l'anno 2015, relativamente a n.31 immobili di sua proprietà, quantificata in euro 24.238,27.

In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che, sebbene l'art. 2 del d.l. n. 102/2013 richieda alle imprese edili che vogliano usufruire dell'agevolazione relativa ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita di depositare apposita dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, risulta che, a fronte della produzione della dichiarazione IMU in data 30/06/2014 contenente la dicitura: "tutti gli immobili della presente dichiarazione IMU sono beni merce", negli anni successivi nulla sia mutato, dal che ha ritenuto applicabile quella giurisprudenza che ha più volte ribadito l'efficacia ultrattiva delle dichiarazioni presentate per le imposte locali (IMU,

TASI, TARI), che producono effetti anche per gli anni successivi se gli interessati non intendono denunciare modifiche intervenute medio tempore sulla loro posizione soggettiva.

Con l'atto di appello, Roma Capitale ribadisce che si tratta di un onere formale che deve essere assolto annualmente, pena la mancata applicazione delle agevolazioni previste dal citato art. 2 del d.l. n. 102/2013.

Si è costituita in giudizio la società XXXXX, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato nel merito.

All'udienza del 21 maggio 2024, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Condivide, invero, il Collegio quanto affermato dal giudice di primo grado secondo cui, sebbene l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del DL n. 102 del 2013, costituisca un onere formale che deve essere assolto a pena di decadenza per poter usufruire dell'agevolazione ai fini IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita, nel caso di specie deve ritenersi assolto avendo la società appellata presentato tale dichiarazione in data 30 giugno 2014.

Ora, da quella data, seppure con riferimento all'annualità 2015, nulla risulta mutato in merito alla destinazione degli immobili di che trattasi tanto che deve essere valorizzata quella interpretazione che sancisce l'efficacia ultrattiva di tale adempimento nel momento in cui nulla sia mutato rispetto a quanto dichiarato in precedenza (cfr Cass civ, sez. V, 18 ottobre 2023 n. 28931 nella parte in cui si afferma che, laddove l'obbligo dichiarativo sia stato assolto tempestivamente, ne fa poi salva la valenza per gli anni successivi).

In ragione di ciò, l'appello va respinto mentre le spese del grado vanno compensate, in ragione comunque dell'esistenza di interpretazioni differenti nella giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza